

00163 Roma - Via della Pisana, 1301 - Tel. 06.65932575-2088 - Fax 06.65932604



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

Servizio Giuridico, Istituzionale Il Direttore

Presidente della I Commissione consiliare permanente

Presidente della IV Commissione consiliare permanente

Presidente della V Commissione consiliare permanente

Presidente della VI Commissione consiliare permanente

Presidente della VIII Commissione consiliare permanente

Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali

SEDE

Oggetto: **Proposta di legge regionale n.138 del 25 febbraio 2014** concernente:

**“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi a Roma Capitale e ai Comuni del Lazio”**

Si trasmette copia della proposta di legge regionale indicata in oggetto, assegnata alla I Commissione consiliare permanente competente per materia ai sensi dell'art.55 Regolamento del Consiglio regionale.

Ai sensi dell'art.59 del citato Regolamento la proposta è inviata alla IV Commissione consiliare permanente.

Le Commissioni consiliari permanenti V, VI e VIII interpellate esprimeranno il parere nei termini temporali indicati dall'art. 58 del Regolamento del Consiglio regionale.

Ai fini della formulazione del parere si trasmette, altresì, copia della proposta di legge al Consiglio delle Autonomie Locali.

(Avv. Costantino Vespasiano)

Class. 2.5

rc/at

CRL.REGISTRO UFFICIALE.0002589.U.25-02-2014.H.12:06

# **Consiglio Regionale del Lazio**



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

## **Proposta di legge**

**n. 138 del 25 febbraio 2014**

**Iniziativa:**

**Deliberazione Giunta regionale n.77 del 21 febbraio 2014**

**Oggetto:**

**“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi a  
Roma Capitale e ai Comuni del Lazio”**

Prot. 110189

21 FEB. 2014

Alla Segreteria de Direttore del  
Servizio Giuridico, Istituzionale  
Consiglio Regionale  
SEDE


e, p.c.:

Alla Direzione Regionale Risorse  
Umane e Sistemi Informativi  
Area Attività Istituzionali  
SEDE

Al Segretariato Generale  
Ufficio Legislativo  
SEDE

Oggetto: Trasmissione deliberazione di giunta regionale n. 77 del 21 febbraio 2014  
recante proposta di legge regionale.

Per il seguito di competenza, si trasmette la proposta di legge regionale n.77  
del 21 febbraio 2014 concernente: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi a  
Roma Capitale e ai Comuni del Lazio."

  
(Vincenzo Gagliani (Caputo))



OC  


**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE  
(SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 2014)**

L'anno duemilatredici, il giorno di venerdì ventuno del mese di febbraio, alle ore 10.00, nella sede della Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta) in Roma, via C. Colombo 212, si è riunita la Giunta Regionale così composta:

- |                                 |                 |                             |           |
|---------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------|
| 1) ZINGARETTI NICOLA .....      | Presidente      | 7) REFRIGERI FABIO .....    | Assessore |
| 2) SMERIGLIO MASSIMILIANO ..... | Vice Presidente | 8) RICCI SONIA .....        | "         |
| 3) CIMINIELLO CONCETTINA .....  | Assessore       | 9) SARTORE ALESSANDRA ..... | "         |
| 4) CIVITA MICHELE .....         | "               | 10) VALENTE LUCIA .....     | "         |
| 5) FABIANI GUIDO .....          | "               | 11) VISINI RITA .....       | "         |
| 6) RAVERA LIDIA .....           | "               |                             |           |

Sono presenti: *il Presidente e gli Assessori Ciminiello, Fabiani, Refrigeri, Sartore, Valente e Visini.*


Sono assenti: *il Vice Presidente e gli Assessori Civita, Ravera e Ricci.*

Partecipa il sottoscritto Segretario della Giunta dottor Vincenzo Gagliani Caputo.

(O M I S S I S)


Deliberazione n. 77


Proposta di legge regionale concernente: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi a Roma Capitale e ai Comuni del Lazio".




**CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO**

**PROPOSTA DI LEGGE**  
Dichiaro formalmente ricevibile  
Assegnata alla Commissione  
I-IV-V-VI-VIII-CAL  
Roma 25.02.14  
D'ordine del Presidente  
Il Direttore del Servizio  
Giuridico, Istituzionale  
(Avv. Costantino Vespasiano)



DELIBERAZIONE N. 77 DEL 21 FEB. 2014 

OGGETTO: Proposta di legge regionale concernente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi a Roma Capitale e ai Comuni del Lazio."



## LA GIUNTA REGIONALE

**SU PROPOSTA** del Presidente della Regione Lazio;

**VISTA** la Costituzione della Repubblica italiana, Titolo V, in particolare l'art. 114, terzo comma;

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;


**VISTA** la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002, n.1 e successive modifiche;

**RAVVISTA** l'esigenza di ridefinire il ruolo regionale di legiferazione e programmazione e di innalzare il livello di efficacia e di efficienza dell'azione amministrativa, riservando alla Regione solo quelle funzioni amministrative che ne richiedono l'esercizio unitario, alla luce dei principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nonché in rapporto alle funzioni spettanti agli Enti Locali;

**RITENUTO** necessario concorrere con lo Stato a rendere effettivo un ordinamento di Roma Capitale che tenga conto, in coerenza con il principio di funzionalità, del suo status speciale, riconosciuto direttamente dalla Costituzione, elevandola ad un piano istituzionale diverso e più qualificato;

**RILEVATA** l'opportunità di dare seguito al processo di decentramento amministrativo - già avviato con la legge regionale 6 agosto 1999, n.14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche - conferendo agli altri Comuni del Lazio, almeno una parte significativa delle funzioni di cui la Regione continua ad essere titolare, onde pervenire ad un assetto più razionale ed efficace delle stesse;

**CONSIDERATO** che la Regione, al fine di favorire un maggior sviluppo del sistema socio-economico del proprio territorio e nel rispetto del principio di "funzionalità", con la presente proposta di legge provvede a disciplinare ulteriori funzioni amministrative da conferire a Roma Capitale, oltre a quelli già ad essa spettanti secondo quanto già previsto dalla normativa vigente e nel rispetto dell'art. 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale) e dai relativi decreti legislativi attuativi e correttivi; 



**CONSIDERATO** che la presente proposta di legge, articolata in quattro Capi e costituita da 16 articoli, nelle materie di competenza legislativa della Regione,

- introduce un'apposita sessione del Consiglio delle autonomie locali (CAL), quale sede permanente di coordinamento dei nuovi assetti determinati dalla devoluzione di funzioni e compiti amministrativi
- disciplina il conferimento delle funzioni amministrative a Roma, pur prevedendo una clausola generale di salvaguardia per garantire il rispetto degli atti di programmazione e di indirizzo generale di livello regionale, ove previsti dalla normativa vigente, in riferimento alle materie relative a beni storici, artistici, culturali e spettacolo; turismo e sport; commercio e carburanti; urbanistica; demanio marittimo e fluviale; ambiente.
- conferisce ulteriori funzioni amministrative agli altri comuni, di carattere più propriamente gestionale, rispetto a quelli già spettanti in base alla normativa vigente
- disciplina le modalità di assegnazione delle risorse per render effettivo l'esercizio delle funzioni suindicate, nonché le necessarie modifiche alla legislazione regionale vigente :



**DATO ATTO** che il processo di riallocazione delle funzioni amministrative a livello locale e la connessa semplificazione amministrativa comportano una valorizzazione dell'autonomia locale e una maggiore responsabilizzazione del livello comunale;

**PRESO ATTO** che, in attuazione del federalismo fiscale, è stata prevista la devoluzione ai Comuni dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del patrimonio indisponibile, anche al fine di garantire una maggiore autonomia finanziaria al livello comunale;

**CONSIDERATO** che il suddetto processo si traduce in una riduzione dei "costi amministrativi" a carico di cittadini ed imprese, generando altresì maggior sviluppo del sistema socio-economico territoriale, innalzandone il livello di competitività sul mercato sia nazionale che estero;

**VISTO** il testo della proposta di legge regionale, formulato in raccordo con l'Ufficio legislativo del Segretariato Generale recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi a Roma Capitale e ai Comuni del Lazio" che viene allegato e forma parte integrante della presente deliberazione;

**VISTA** la relazione del Presidente della Regione, che viene allegata e forma parte integrante della presente deliberazione;

DELIBERA

di adottare e sottoporre all'esame del Consiglio Regionale l'allegata proposta di legge regionale concernente: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi a Roma Capitale e ai Comuni del Lazio" articolata in n. 4 Capi e costituita da n. 16 articoli e di una relazione che formano parte integrante e sostanziale della stessa.

il Presidente pone ai voti, a norma di legge, la suesposta proposta di deliberazione che risulta approvata all'unanimità.

ROMA 21 FEB. 2014

(OMISSIS)

IL SEGRETARIO  
(Vincenzo Gagliani-Caputo)

IL PRESIDENTE  
(Nicola Zingaretti)



PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:  
“CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI A ROMA  
CAPITALE E AI COMUNI DEL LAZIO.”



IL PRESIDENTE  
*Nicola Zingaretti*





## Sommario

### Capo I

#### Disposizioni generali

Art.1 (Oggetto e finalità)

Art.2 (Raccordo istituzionale)

### Capo II

#### Conferimento di funzioni e compiti amministrativi a Roma capitale

Art. 3 (Ambiti del conferimento)

Art. 4 (Funzioni e compiti amministrativi in materia di beni storici, artistici, culturali e spettacolo)

Art. 5 (Funzioni e compiti amministrativi in materia di turismo e di sport)

Art. 6 (Funzioni e compiti amministrativi in materia di commercio e di carburanti)

Art. 7 (Funzioni e compiti amministrativi in materia di urbanistica e misure di semplificazione amministrativa)

Art.8 (Funzioni e compiti amministrativi in materia di demanio marittimo, lacuale e fluviale)

Art.9 (Funzioni e compiti amministrativi in materia di ambiente)

### Capo III

#### Conferimento di ulteriori funzioni e compiti amministrativi ai Comuni.

Art.10 (Ambiti del conferimento)

Art.11 (Misure di semplificazione amministrativa per il potenziamento dell'autonomia locale)

### Capo IV

#### Disposizioni finali

Art.12 (Modalità di assegnazione delle risorse ed effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti)

  
**IL PRESIDENTE**  
*Nicola Zingaretti*

Originale

2015





REGIONE  
LAZIO

Art. 13 (Devoluzione dell'imposta sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del patrimonio indisponibile)

Art.14 (Procedimenti in corso e poteri sostitutivi)

Art.15 (Modifiche alle l.r. 53/1998, l.r. 14/1999 e l.r.13/2007)

Art.16 (Entrata in vigore).

IL PRESIDENTE  
*Nicola Zingaretti*

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

*(Oggetto e finalità)*

1. La Regione, al fine di favorire un maggior sviluppo del sistema socio-economico del proprio territorio, con la presente legge provvede a:

- a) disciplinare l'organizzazione delle funzioni e dei compiti amministrativi da conferire a Roma capitale, oltre a quelli già ad essa spettanti ai sensi della legge regionale 6 agosto 1999, n.14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche e delle specifiche leggi di settore, nel rispetto dell'ordinamento e della speciale autonomia ad essa riservata dall'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale) e dai relativi decreti legislativi attuativi e correttivi;
- b) disciplinare l'organizzazione di ulteriori funzioni e compiti amministrativi da conferire agli altri enti locali, rispetto a quelli già spettanti ai sensi della l.r. 14/1999 e delle specifiche leggi di settore;
- c) determinare le modalità di assegnazione a Roma capitale e agli altri comuni delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi oggetto del conferimento.

2. Ai fini della presente legge le disposizioni relative al conferimento di funzioni amministrative a Roma capitale si intendono riferite al Comune di Roma, secondo le previsioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n.61 (Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma capitale). A seguito dell'istituzione della città metropolitana di Roma capitale e della conseguente trasformazione del territorio della capitale, la Regione provvede ad adeguare le disposizioni della presente legge.



Originale



**IL PRESIDENTE**  
*Nicola Zingaretti*

Art. 2

*(Raccordo istituzionale)*

1. Allo svolgimento delle attività di consultazione e di concertazione, nonché al raccordo istituzionale tra la Regione e Roma capitale, necessario a favorire l'espletamento delle funzioni e dei compiti amministrativi ad essa conferiti, si provvede, in un'apposita sessione del Consiglio delle autonomie locali (CAL) di cui agli articoli 66 e 67 dello Statuto regionale, alla quale partecipa il Presidente della Regione o un suo delegato.

  
IL PRESIDENTE  
*Nicola Zingaretti*



in originale



## Capo II

### Conferimento di funzioni e compiti amministrativi a Roma capitale

#### Art.3


##### *(Ambiti del conferimento)*

1. Sono conferiti a Roma capitale, ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, ulteriori funzioni e compiti amministrativi, da esercitare nel proprio territorio, nei seguenti ambiti di materie:

- a) beni storici, artistici, culturali e spettacolo di cui all'articolo 4;
- b) turismo e sport di cui all'articolo 5;
- c) commercio e carburanti di cui all'articolo 6;
- d) urbanistica di cui all'articolo 7;
- e) demanio marittimo, lacuale e fluviale di cui all'articolo 8;
- f) ambiente di cui all'articolo 9.

2. Le funzioni e i compiti amministrativi conferiti a Roma capitale dalla presente legge sono esercitati in conformità alle disposizioni di legge statale attuative dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, nonché nel rispetto degli atti di programmazione e di indirizzo generale di livello regionale, ove previsti dalla normativa vigente, fatte salve le specifiche attribuzioni di Roma capitale in particolari materie o ambiti di materie, in coerenza con il principio di funzionalità.

  
IL PRESIDENTE  
Nicola Zingaretti



1

4

4



Art. 4

*(Funzioni e compiti amministrativi in materia di beni storici, artistici, culturali e spettacolo)*

1. Sono conferiti a Roma capitale le seguenti funzioni e i seguenti compiti amministrativi concernenti:

- a) la formulazione di proposte allo Stato, relativamente al territorio di Roma capitale, ai fini dell'apposizione di vincoli di interesse storico od artistico, della vigilanza sui beni vincolati, dell'espropriazione di beni mobili ed immobili di interesse storico od artistico e dell'esercizio del diritto di prelazione di cui all'art. 165, comma 1, lettera d), della l.r.14/1999;
- b) l'attività di inventariazione e di catalogazione dei beni raccolti nelle biblioteche e nei musei locali e d'interesse locale, negli archivi storici degli enti locali di cui all'articolo. 165, comma 1, lettera m), della l.r.14/1999;
- c) il miglioramento della conservazione dei beni di cui all'articolo 165, comma 3, lettera a), della l.r.14/1999;
- d) il miglioramento dell'accesso ai beni ed alla diffusione della loro conoscenza di cui all'articolo 165, comma 3, lettera b), della l.r.14/1999;
- e) la fruizione agevolata dei beni da parte delle categorie svantaggiate di cui all'articolo 165, comma 3, lettera c), della l.r.14/1999;
- f) l'organizzazione di studi, di ricerche, di iniziative scientifiche e di convegni in collaborazione con università ed altre istituzioni culturali di cui all'articolo 165, comma 3, lettera d), della l.r.14/1999;
- g) l'organizzazione di interventi di carattere didattico e divulgativo in collaborazione con istituti d'istruzione di cui all'articolo 165, comma 3, lettera e), della l.r.14/1999;
- h) l'organizzazione di esposizioni e di mostre in Italia ed all'estero, in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 165, comma 3, lettera f), della l.r.14/1999;
- i) la promozione degli scambi socio-culturali bilaterali e multilaterali in favore dei giovani di cui all'articolo 168, comma 1, lettera e), della l.r.14/1999;
- j) la diffusione, nel rispetto degli indirizzi definiti dallo Stato e dalla Regione, della fruizione teatrale, musicale, della danza e del cinema nelle scuole e nelle università, di cui all'articolo 173, comma 1, lettera d), della l.r.14/1999;
- k) la promozione e la valorizzazione del patrimonio audiovisivo con finalità d'informazione e di documentazione, anche mediante l'istituzione di un servizio pubblico di "mediateca", di cui all'articolo 173, comma 1, lettera e), della l.r.14/1999.

2. Le funzioni di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), qualora siano realizzate o abbiano influenza al di fuori del territorio di Roma capitale, sono esercitate previa intesa con la Regione.



originale

IL PRESIDENTE  
Nicola Zingaretti

Art. 5

*(Funzioni e compiti amministrativi in materia di turismo e di sport)*

1. Sono conferiti a Roma capitale le seguenti funzioni e i seguenti compiti amministrativi concernenti:

- a) la definizione e l'attuazione di specifici progetti e programmi di interesse di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla l.r. 6 agosto 1999 n. 14) e successive modifiche;
- b) i rapporti con gli organi istituzionalmente preposti alla tutela del proprio patrimonio storico, monumentale, naturalistico e culturale, per la valorizzazione del proprio territorio a fini turistici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della l.r.13/2007;
- c) l'agevolazione dell'accesso al credito delle imprese turistiche mediante apposite convenzioni con istituti di credito di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), della l.r.13/2007;
- d) l'organizzazione, d'intesa con la Regione, dell'informazione, dell'accoglienza, dell'assistenza e della tutela del turista, anche con l'ausilio delle tecnologie dell'informazione e comunicazione (ICT), attraverso i servizi di informazione e accoglienza turistica (IAT) di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *t-bis*), della l.r.13/2007;
- e) la consulenza e l'assistenza agli operatori pubblici e privati operanti nel settore di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *t-ter*), della l.r.13/2007;
- f) l'elaborazione, in raccordo con la Regione e nel rispetto dei criteri e dei parametri definiti dal Ministro competente in materia di sport, dei programmi straordinari d'interventi per l'impiantistica sportiva di cui all'articolo 177, comma 1, lettera a) della l.r.14/1999;

2. Le funzioni di cui al comma 1, lettera b), sono esercitate previa intesa con la Regione, qualora la valorizzazione turistica possa esplicare effetti oltre il territorio di Roma capitale.



finale


IL PRESIDENTE  
Nicola Zingaretti

Art. 6

*(Funzioni e compiti amministrativi in materia di commercio e di carburanti)*

1. Sono conferiti a Roma capitale le seguenti funzioni e i seguenti compiti amministrativi concernenti:

- a) l'emanazione dei regolamenti per la gestione del piano dei mercati all'ingrosso di cui all'art. 65, comma 1, lettera a) della l.r.14/1999;
- b) la realizzazione dei centri merci di cui all'art. 65, comma 1, lettera b) della l.r.14/1999;
- c) l'attività di vigilanza in ordine all'istituzione, all'ordinamento ed allo svolgimento dei mercati all'ingrosso di cui all'articolo 65, comma 1, lettera m), della l.r.14/1999;
- d) la definizione degli indirizzi per lo sviluppo degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 69, comma 1, lettera *a-bis*) della l.r.14/1999;
- e) la determinazione di criteri e modalità ai fini del riconoscimento della priorità per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura di una media o grande struttura di vendita di cui all'articolo 69, comma 1, lettera c), della l.r.14/1999 ;
- f) la determinazione dei criteri per:
  - 1) l'istituzione, la soppressione, lo spostamento e il funzionamento dei mercati, ivi compresi quelli destinati a merceologie esclusive, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera d), punto 1), della l.r.14/1999;
  - 2) l'individuazione delle aree e del numero dei posteggi e la loro assegnazione di cui all'articolo 69, comma 1, lettera d), numero 2) della l.r.14/1999, in conformità a quanto stabilito nell'intesa della Conferenza Unificata del 12 luglio 2012 (Intesa sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del d.lgs.26 marzo 2010, n.59 di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) ;
- g) la determinazione dei criteri e delle procedure per il rilascio, la sospensione, la revoca e la reintestazione delle autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche, per le modalità di esercizio dell'attività e per la fissazione degli orari di cui all'articolo 69, comma 1, lettera f) della l.r.14/1999;
- h) la programmazione del commercio su aree private di cui all'articolo 11 della legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore commercio);
- i) la programmazione del commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 33 della l.r. 33/1999;
- j) la determinazione delle modalità e dei criteri per la proroga, la revoca, la reintestazione e cessazione delle autorizzazioni per il commercio su aree private di cui all'articolo 30 della l.r.33/1999;
- k) la decisione relativa all'istituzione, lo spostamento e l'ampliamento dei mercati già disciplinati dall'articolo 36-*bis* della l. r. 33/1999;
- l) la determinazione dei criteri, delle modalità di svolgimento e della pubblicità delle vendite di cui all'articolo 47 della l.r. 33/1999;



IL PRESIDENTE  
Nicola Zingaretti




REGIONE  
LAZIO

- m) la determinazione degli indirizzi per l'esercizio dell'attività di vendita di quotidiani e periodici di cui all'articolo 69, comma 1, lettera h) della l.r. 14/99;
- n) il rilascio delle concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione di carburanti lungo il Grande Raccordo Anulare e tratti o raccordi autostradali interni allo stesso;

2. In coerenza con il principio di funzionalità rispetto alle speciali attribuzioni di Roma capitale di cui al comma 4 dell'articolo 24 della l. r. 42/2009, nelle more della revisione della normativa regionale in materia di commercio, l'esercizio delle funzioni conferite in materie può essere disciplinato da Roma capitale, nell'ambito della propria potestà regolamentare, in deroga alle specifiche disposizioni procedurali contenute negli articoli 27, 28, 29, 39, 40, 41 e 42 della l.r. 33/99.

  
IL PRESIDENTE  
*Nicola Zingaretti*



originale





Art. 7

*(Funzioni e compiti amministrativi in materia di urbanistica e misure di semplificazione amministrativa)*

1. Sono conferiti a Roma capitale le seguenti funzioni e i seguenti compiti amministrativi concernenti:

- a) l'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi che comportano varianti allo strumento urbanistico generale di cui all'articolo 4 della legge regionale 2 luglio 1987, n. 36 (Norme in materia di attività urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure), inclusi i piani di lottizzazione, fatto salvo l'obbligo di trasmissione alla Regione e ad esclusione del parere paesaggistico di cui all'articolo 16 della legge 17 agosto 1942, n.1150 (Legge urbanistica e disposizioni generali);
- b) la determinazione delle tabelle parametriche degli oneri di urbanizzazione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);
- c) l'approvazione del programma urbano dei parcheggi di cui all'articolo 3 della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale).

2. Al fine di assicurare il raccordo istituzionale tra Roma capitale e la Regione e nelle more dell'approvazione del testo unico in materia urbanistica ed edilizia, è istituita, con deliberazione della Giunta regionale, una commissione paritetica, con il compito di elaborare una proposta di legge regionale per disciplinare il conferimento di funzioni e compiti amministrativi a Roma capitale sugli atti di pianificazione generale e le relative varianti e i poteri di verifica da parte della Regione.

3. La commissione paritetica, costituita entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è composta da rappresentanti della Regione, di Roma capitale e da comprovati esperti in materia.


4. Al fine di rendere effettiva la speciale autonomia di Roma capitale ed in coerenza con il principio di funzionalità, semplificazione amministrativa e riduzione degli oneri amministrativi si prescinde:

- a) per l'approvazione dei progetti delle opere pubbliche o di pubblica utilità di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), dalla preventiva verifica di compatibilità di cui all'articolo 50bis della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul Governo del territorio);
- b) per l'approvazione del regolamento edilizio nel rispetto dei criteri generali stabiliti dalla Giunta regionale, dalla preventiva verifica di compatibilità da parte della Provincia di cui all'articolo 94, comma 1, lettera a), della l.r. 14/99 e di cui all'articolo 71, commi 2 e 3, della legge regionale 38/1999;
- c) per l'approvazione dei programmi pluriennali di attuazione di cui all'articolo 9 della l.r. 36/1987, dalla preventiva trasmissione alla Regione, per le eventuali osservazioni,

IL PRESIDENTE  
Nicola Zingarelli

della deliberazione comunale di adozione del programma. I programmi pluriennali di attuazione sono, in ogni caso, trasmessi alla Regione entro trenta giorni dall'approvazione.

5. Resta ferma la competenza della Regione per l'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi che comportano il ricorso allo strumento dell'accordo di programma di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).



Il Presidente della Regione Lazio



IL PRESIDENTE  
Nicola Zingaretti

Art.8

*(Funzioni e compiti amministrativi in materia di demanio marittimo, lacuale e fluviale)*

1. Fatte salve le competenze della Regione, dell'ARDIS e dell'ARPA in materia di difesa del suolo e, in generale, di tutela ambientale e del paesaggio, sono conferiti a Roma capitale le seguenti funzioni e i seguenti compiti amministrativi concernenti:

- a) il rilascio delle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale, fatte salve le concessioni riservate allo Stato ai sensi della normativa vigente;
- b) il rilascio delle concessioni di spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi, già riservate alla Regione ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera b) della l.r. 53/1998;
- c) il rilascio delle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali, già riservate alla Regione ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera a), numero 5) della l.r. 53/98;
- d) il rilascio delle concessioni di estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua, già riservate alla Regione ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera a), numero 4) della l.r. 53/98;
- e) la classificazione degli stabilimenti balneari sulla base dei requisiti fissati dalla Regione ed il rilascio del relativo attestato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, della l.r. 13/2007;
- f) la classificazione delle aree demaniali e degli specchi acquei in relazione alla valenza turistica, sulla base di specifici indirizzi e criteri stabiliti dalla Regione.

2. La Regione coordina il conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di demanio marittimo con il completamento del percorso di attribuzione e trasferimento alle Regioni dei beni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42), sulla base delle modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del d.lgs. 85/2010.



IL PRESIDENTE

  
IL PRESIDENTE  
Nicola Zingaretti






Art. 9

*(Funzioni e compiti amministrativi in materia di ambiente)*

1. Sono conferiti a Roma capitale le seguenti funzioni e i seguenti compiti amministrativi concernenti :

- a) la gestione, nelle forme previste dalla normativa vigente e ai sensi del comma 2, delle aree naturali protette di cui all'articolo 40 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali);
- b) la valutazione dei progetti di risanamento in materia di inquinamento elettromagnetico, nonché la vigilanza sull'osservanza dei limiti e parametri previsti dalla normativa vigente in materia, in raccordo con l'Agenzia regionale per la protezione ambientale di cui alla legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio (ARPA));
- c) la determinazione di standard più elevati di quelli di cui al regolamento di riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso previsti dall'articolo 115 bis, comma 1, lettera a) della l.r. 14/1999, nonché la divulgazione delle problematiche e della disciplina relativa alla riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso.

2. Alla data di sottoscrizione di apposita intesa tra la Regione e Roma capitale, è soppresso l'ente regionale Roma Natura di cui all'articolo 40 della l.r. 29/1997 e i relativi compiti e funzioni amministrative continuano ad essere svolti da Roma capitale, che subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi intestati a Roma Natura e Roma Natura è estinta. L'intesa disciplina le modalità per il trasferimento delle risorse a Roma capitale.



... con firma all'originale

IL PRESIDENTE  
*Nicola Zingaretti*



REGIONE  
LAZIO



... come conforme all'originale

### Capo III

Conferimento di ulteriori funzioni e compiti amministrativi ai Comuni.

#### Art. 10

##### *(Ambiti del conferimento)*

1. Oltre alle funzioni e ai compiti amministrativi già spettanti ai sensi della l.r. 14/1999 e delle specifiche leggi di settore, sono conferiti ai comuni le funzioni e i compiti amministrativi di seguito elencati :

a) in materia di demanio marittimo, lacuale e fluviale, fatte salve le competenze della Regione, dell'ARDIS e dell'ARPA in materia di difesa del suolo e, in generale, di tutela ambientale e del paesaggio:

1) il rilascio delle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale, ferme restando le concessioni riservate allo Stato ai sensi della normativa vigente;

2) il rilascio delle concessioni di spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi, già riservate alla Regione ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera b) della l.r. 53/1998;

3) il rilascio delle concessioni di estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua, già riservate alla Regione ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera a), numero 4) della l.r. 53/98;

4) il rilascio delle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali, già riservate alla Regione ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera a), numero 5), ivi incluse quelle relative alle aree golenali di cui all'articolo 517 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e di cui all'articolo 3 del regolamento regionale 15 dicembre 2004, n.3 (Disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni di pertinenze idrauliche, aree fluviali, spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi);

5) la classificazione degli stabilimenti balneari sulla base dei requisiti fissati dalla Regione e il rilascio del relativo attestato di cui all'articolo 52, comma 4, della l.r. 13/2007;

6) la classificazione delle aree demaniali e degli specchi acquei in relazione alla valenza turistica, sulla base di specifici indirizzi e criteri stabiliti dalla Regione;

b) in materia di commercio, la decisione relativa all'istituzione, allo spostamento e all'ampliamento dei mercati già disciplinati dall'articolo 36-bis della l. r. 33/1999;

c) in materia di ambiente:

1) la valutazione dei progetti di risanamento in materia di inquinamento elettromagnetico, nonché la vigilanza sull'osservanza dei limiti e parametri previsti dalla normativa vigente in materia, in raccordo con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente di cui alla l. r. 45/1998;

2) la determinazione di standard di riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso più elevati di quelli previsti dalla Regione ai sensi dell'articolo 115 bis, comma 1, lettera a)

IL PRESIDENTE

Nicola Zingales



della l.r. 14/1999;

- 3) la divulgazione delle problematiche e della disciplina relativa alla riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso, già riservate alla Regione ai sensi dell'articolo 115 *bis*, comma 1, lettera d) della l.r. 14/1999.

2. La Regione coordina il conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di demanio marittimo con il completamento del percorso di attribuzione e trasferimento alle Regioni dei beni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42), sulla base delle modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del d.lgs. 85/2010.

3. Le funzioni e i compiti amministrativi conferiti ai comuni dal presente articolo sono esercitati, ferma restando la potestà regolamentare di cui all'articolo 117, comma 6, della Costituzione, in conformità alla normativa statale e regionale vigente, nonché nel rispetto degli atti di programmazione e di indirizzo generale di livello regionale, ove previsti dalla normativa vigente.



per copia conforme all'originale

IL PRESIDENTE  
Nicola Zingaretti



Art.11

*(Misure di semplificazione amministrativa per il potenziamento dell'autonomia locale)*


1. Alla legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore commercio) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) l'articolo 36 *bis* è abrogato;
- b) il comma 3*bis* dell'articolo 44 della l.r. 33/1999 è abrogato.

2. I commi 2 e 3 dell'articolo 71 della legge regionale 22 dicembre 1999, n.38 (Norme sul governo del territorio) sono abrogati.

3. Alla legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17 (Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 9 dell'articolo 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Decorsi inutilmente i termini stabiliti dal regolamento, il parere si intende reso favorevolmente. I suddetti termini possono essere sospesi una volta sola qualora la CRC rappresenti specifiche esigenze istruttorie".
- b) al comma 2 dell'articolo 30 le parole da "dalla Giunta regionale" a "articolo 8, comma 10" sono sostituite dalle seguenti: "dal direttore della direzione regionale competente, solo in caso di preminente interesse socio-economico sovracomunale, previo parere della CRC e sulla base delle risultanze di apposita conferenza di servizi indetta ai sensi della normativa vigente";
- c) al comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 17/2004 le parole "dalla Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "dal direttore della direzione regionale competente";
- d) al comma 1 dell'articolo 34 della l.r. 17/2004 le parole: ",previo parere della CRC," sono soppresse;
- e) al comma 2 dell'articolo 34 della l.r. 17/2004 le parole ",previo parere della CRC," sono soppresse.



SECRETARIA REGIONALE

IL PRESIDENTE  
Nicola Zingaretti


Capo IV  
Disposizioni finali

Art. 12


*(Modalità di assegnazione delle risorse ed effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti)*

1. Ai fini dell'assegnazione delle risorse umane necessarie all'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti a Roma capitale e agli altri comuni e degli eventuali beni mobili ed immobili di proprietà della Regione, utilizzati per l'esercizio delle stesse, nonché per il finanziamento delle relative spese si provvede, rispettivamente, previa intesa tra la Regione e Roma capitale ai sensi dell'articolo 2 e previa intesa tra la Regione e gli altri comuni, secondo le procedure e i criteri di cui agli articoli 13, 14 e 15 della l. r. 14/1999 e successive modifiche e nel rispetto della normativa vigente in materia.

2. L'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti a Roma Capitale e agli altri comuni decorre dalla data di adozione degli atti previsti dalle disposizioni di cui al comma 1, a cui si provvede, in ogni caso, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie, patrimoniali e strumentali previste dalla legislazione vigente, quali risultanti alla data di sottoscrizione delle intese di cui alla presente legge.



... conforme all'originale

  
**IL PRESIDENTE**  
Nicola Zingaretti







REGIONE  
LAZIO

Art.13

*(Devoluzione dell'imposta sulle concessioni statali per l'occupazione  
e l'uso dei beni del patrimonio indisponibile)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del patrimonio indisponibile di cui all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario), è devoluta al Comune ed assume la natura di tributo proprio comunale.

2. L'imposta di cui al comma 1 si applica alle concessioni per l'occupazione e l'uso di beni del patrimonio indisponibile dello Stato ubicati nel territorio del Comune, ad eccezione delle concessioni per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e per le grandi derivazioni di acque pubbliche.

3. L'imposta è dovuta dal concessionario, contestualmente e con le medesime modalità del canone di concessione.

4. Ferma restando la facoltà di non applicare il tributo, i Comuni determinano, con deliberazione consiliare, l'ammontare dell'imposta in misura non superiore al 200 per cento del canone di concessione.



Per copia conforme all'originale

**IL PRESIDENTE**  
*Nicola Zingaretti*

Art. 14

*(Procedimenti in corso e poteri sostitutivi)*

1. Entro il termine di cui all'articolo 12, comma 2, sono consegnati a ciascun ente locale interessato, con elenchi nominativi, gli atti concernenti le funzioni e i compiti conferiti, relativi a procedimenti in corso, ad eccezione di quelli che abbiano comportato assunzione di impegno di spesa a carico del bilancio regionale per l'esercizio finanziario in corso alla data del predetto termine.

2. La Giunta regionale, in caso di accertata e persistente inerzia o inadempimento da parte di Roma capitale e degli altri comuni nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalla presente legge, nel compimento di atti o provvedimenti obbligatori, esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto al fine di tutelare interessi superiori e l'esercizio unitario delle funzioni come espressi da norme, piani o programmi regionali.

3. La Giunta regionale diffida l'ente interessato ad adempiere assegnando allo stesso un congruo termine, non inferiore a 60 giorni, per l'adozione dell'atto o del provvedimento dovuto o necessario, incluso il provvedimento di revoca. Decorso inutilmente tale termine, la Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e sentito l'ente interessato, adotta i provvedimenti necessari o nomina un apposito commissario.

4. L'ente diffidato può comunque provvedere al compimento degli atti necessari sino all'adozione da parte della Giunta regionale dei provvedimenti di cui al comma 3.

5. I provvedimenti di cui al comma 3 sono proporzionati alle finalità perseguite e si conformano ai principi di sussidiarietà e leale collaborazione.

6. Ulteriori poteri sostitutivi sono esercitati dalla Regione per il protrarsi di situazioni di inefficacia in relazione a specifici interventi finanziati dalla Regione, previsti da atti di programmazione europea, statale e regionale.

7. Gli oneri finanziari connessi all'esercizio dei poteri sostitutivi sono a carico degli enti inadempienti.

8. Sono fatte salve le diverse forme di potere sostitutivo previste dalla presente legge e dalle disposizioni speciali che disciplinano le singole materie.



Per copia conforme all'originale



**IL PRESIDENTE**  
Nicola Zingaretti



Art.15

*(Modifiche alle l.r. 53/1998, l.r. 14/19, l.r.13/2007 e alla l.r. 29/1997)*

1.L'articolo 40 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) è soppresso.

2.Alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 (Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) i numeri 4 e 5 della lettera a) e lettere b) e b- bis), del comma 2 dell'articolo 8 sono abrogate;
- b) alla lettera b) del comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri:  
"8 bis) le concessioni di estrazione di materiale litoide relativamente alle aste principali dei bacini idrografici;  
8 ter) le concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali relativamente alle aste principali dei bacini idrografici.
- c) alla lettera d) del comma 1 le parole da "numeri 1" a "articolo" sono sostituite dalle seguenti:  
"numeri 1 e 3 e all'articolo 10 comma 1 lettera b), numeri 8bis e 8ter, salvo che per le aste principali di competenza rispettivamente della Regione e dei comuni ai sensi degli stessi articoli."

3. Alla legge regionale 6 agosto 1999, n.14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2 dell'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "fatte salve le speciali attribuzioni di Roma capitale come disciplinate dalla legge regionale in materia.";
- b) alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 113 le parole da "la valutazione" a "nonché" e le parole da "sull'osservanza" a "elettromagnetico e" sono abrogate;
- c) dopo il comma 1 dell'articolo 115 è inserito il seguente:  
"2. I Comuni effettuano, altresì, la valutazione dei progetti di risanamento in materia di inquinamento elettromagnetico, nonché la vigilanza sull'osservanza dei limiti e parametri previsti dalla normativa vigente in materia, in raccordo con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente di cui alla l.r. 45/1998.";
- d) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 115 bis è abrogata;
- e) al comma 1 dell'articolo 115 ter dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:  
"d-bis la divulgazione delle problematiche e della disciplina relativa alla riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso.";
- f) le lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 129 sono abrogate.

4. Alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla l.r. 6 agosto 1999 n. 14) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 le parole "e degli stabilimenti balneari" sono soppresse;
- b) il comma 2 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

**IL PRESIDENTE**  
*Nicola Zingaretti*



2. "I Comuni svolgono, altresì, funzioni e compiti amministrativi delegati concernenti:
- a) il rilascio delle concessioni relative alle aree del demanio marittimo, comprese quelle immediatamente prospicienti, per finalità turistiche e ricreative, nonché la relativa vigilanza;
  - b) la classificazione delle aree demaniali e degli specchi acquei in relazione alla valenza turistica, sulla base di specifici indirizzi e criteri stabiliti dalla Regione;
  - c) la classificazione degli stabilimenti balneari sulla base dei requisiti fissati dalla Regione ed il rilascio del relativo attestato ai sensi dell'articolo 52, comma 4."
- d) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 46 è abrogata;
- e) al comma 4 dell'articolo 52 le parole "La provincia" sono sostituite dalle seguenti: "Il comune".



2 copie conforme all'originale

  
**IL PRESIDENTE**  
*Nicola Zingaretti*

Art. 16

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



Per copie conforme all'originale

IL PRESIDENTE  
*Nicola Zingaretti*



### Relazione

L'impianto normativo proposto muove dall'obiettivo di valorizzare le funzioni essenziali della Regione di legiferazione e programmazione e di innalzare il livello di efficacia e di efficienza dell'azione amministrativa, ridefinendo il ruolo regionale in rapporto alle funzioni spettanti agli enti locali. In particolare viene riservato alla Regione esclusivamente l'esercizio di quelle funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario tali, pertanto, da richiederne l'esercizio organico alla luce dei principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

In tale ottica, da un lato, si è ritenuto necessario concorrere con lo Stato a rendere effettivo un ordinamento di Roma capitale che tenga conto, in coerenza con il principio di funzionalità, del suo *status* speciale, riconosciuto direttamente dalla Costituzione, all'articolo 114, comma terzo, elevandola ad un piano istituzionale rinnovato e, dall'altro, si è colta l'opportunità per dare seguito al processo di decentramento amministrativo - già avviato con la legge regionale 6 agosto 1999, n.14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche - conferendo agli altri comuni del Lazio, almeno una parte significativa delle consistenti funzioni di cui la Regione continua ad essere titolare, onde pervenire ad un assetto più razionale ed efficace delle stesse.

La presente proposta di legge, articolata in quattro Capi, è costituita da 16 articoli, nelle materie di competenza legislativa della Regione, detta un'apposita disciplina relativamente a:

l'ambito di applicazione, le finalità e i necessari raccordi istituzionali tra la Regione e Roma capitale, attraverso la previsione di un'apposita sessione del Consiglio delle autonomie locali, quale sede permanente di coordinamento dei nuovi assetti determinati dalla devoluzione di funzioni e compiti amministrativi (Capo I);

il conferimento delle funzioni e compiti amministrativi a Roma capitale, in coerenza con il principio di "funzionalità", in vista delle sue speciali attribuzioni quale capitale della Repubblica, pur prevedendo una clausola generale di salvaguardia per garantire il rispetto degli atti di programmazione e di indirizzo generale di livello regionale, ove previsti dalla normativa vigente. Tali disposizioni sono riferite al comune di Roma, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, il secondo provvedimento emanato in attuazione della delega prevista dall'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e successive modificazioni, per completare la disciplina di Roma capitale.

La devoluzione di funzioni e compiti amministrativi dal livello regionale a Roma capitale è prevista per i seguenti ambiti di materie:

- a) beni storici, artistici, culturali e spettacolo;
- b) turismo e sport;
- c) commercio e carburanti;
- d) urbanistica;
- e) demanio marittimo, fluviale e lacuale;
- f) ambiente.



Per copia conforme all'originale

IL PRESIDENTE  
Nicola Zingaretti

Il previsto conferimento determina l'attribuzione a Roma capitale, non solo di ulteriori competenze gestionali, sino alla devoluzione di interi processi decisionali, ma anche il riconoscimento, limitatamente al proprio territorio, di un incisivo ruolo di programmazione e di indirizzo, che valorizza e qualifica il suo *status* di capitale della Repubblica, seppure in raccordo con la programmazione e gli indirizzi di livello regionale.

In materia "urbanistica", sono state, altresì, previste apposite misure di semplificazione amministrativa dirette a snellire i procedimenti, attraverso l'eliminazione di alcune verifiche preventive da parte di diversi livelli di governo, facendo salvo esclusivamente l'obbligo di comunicazione degli strumenti urbanistici attuativi alla Regione, in conformità all'orientamento, da ultimo espresso, dalla Corte costituzionale, che configura tale obbligo come "principio fondamentale" (sentenza 6 novembre 2013, n. 272).

D'altra parte, con riferimento alla materia "turismo", è opportuno precisare che la funzione relativa alla "classificazione delle strutture ricettive" è già stata, invece, oggetto di semplificazione, attraverso le recenti modifiche apportate alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale) dalla legge regionale 27 novembre 2013, n. 8, che ha assoggettato tale funzione al regime di segnalazione certificate di inizio attività (SCIA) presentata direttamente al comune che ne esercita anche la vigilanza, lasciando al livello provinciale esclusivamente una mera verifica (Capo II);

il conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli altri comuni, ulteriori rispetto a quelli già spettanti in base alla normativa vigente nonché a misure di semplificazione volte a potenziare l'autonomia locale, attraverso l'eliminazione di alcuni oneri amministrativi (ad es. pareri preventivi di conformità, silenzio-assenso..etc., riduzione dei termini per il rilascio di pareri) imposti dalla normativa regionale vigente, pur prevedendo una clausola generale di salvaguardia per garantire il rispetto della normativa regionale e statale in materia nonché degli atti di programmazione e di indirizzo generale di livello regionale, ove previsti dalla normativa vigente.


La devoluzione di funzioni e compiti amministrativi dal livello regionale a quello comunale è prevista per i seguenti ambiti di materie:

- a) demanio marittimo, lacuale e fluviale;
- b) turismo;
- c) commercio;
- d) ambiente.

Il previsto conferimento determina l'allocazione al livello comunale di funzioni di carattere più propriamente gestionale, che meglio e più efficacemente possono essere svolte in sede locale dal livello di governo più vicino ai cittadini. Tali misure realizzando, al contempo, in un'ottica di processo, l'imputazione dei procedimenti amministrativi in capo ad uno stesso livello di governo, comportano, indirettamente, una riduzione degli oneri amministrativi a carico di cittadini ed imprese (Capo III);

IL PRESIDENTE  
Nicola Zingaretti

le modalità di assegnazione delle risorse per render effettivo l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti, i procedimenti ancora in corso, le necessarie modifiche alla legislazione regionale vigente. E' stata, inoltre, prevista, in attuazione del federalismo fiscale, la devoluzione ai



Per copia conforme all'originale

comuni dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del patrimonio indisponibile, anche al fine di garantire una maggiore autonomia finanziaria al livello comunale (Capo IV).

Per quanto concerne l'impatto della normativa su cittadini ed imprese, con riferimento, in particolare alla simulazione dei benefici attesi rispetto a casi concreti, emerge, ad esempio, che l'attribuzione della funzione di "programmazione in materia di commercio su aree pubbliche e private" determina, a vantaggio del cittadino, innanzitutto, un rapporto diretto con un unico interlocutore amministrativo meglio in grado di rispondere alle istanze e alle specificità del territorio e, conseguentemente, una diversificazione ed un ampliamento nell'offerta dei servizi.


Analogamente anche per la materia "turismo", l'aver conferito funzioni quali "l'agevolazione di accesso al credito delle imprese turistiche mediante apposite convenzioni con istituti di credito" oppure i "rapporti con gli organi istituzionalmente preposti alla tutela del patrimonio storico, monumentale, naturalistico e culturale per la valorizzazione del proprio territorio a fini turistici" determina, rispetto ai benefici attesi, non solo una semplificazione procedimentale per l'accesso al credito con conseguente accelerazione dello *start-up* d'impresa, anche una maggior fruibilità delle risorse sia per i cittadini che per i turisti, rafforzando l'immagine del territorio e innalzandone il livello di competitività, sia a livello nazionale che estero.

I benefici risultano ancora più evidenti e percepibili in materia di "demanio", laddove il previsto conferimento di funzioni determina una riduzione incisiva dei tempi di attesa per il rilascio delle relative concessioni.

Ne derivano, quindi, quali effetti finali e globali del previsto processo di riallocazione delle funzioni amministrative a livello locale e della connessa semplificazione amministrativa, non solo una valorizzazione dell'autonomia locale a cui accede una maggiore responsabilizzazione del livello comunale, ma anche una serie di benefici diretti ed immediati per i cittadini e le imprese.

Tutto ciò si traduce, sostanzialmente, nella riduzione di "costi amministrativi" a carico di cittadini ed imprese, che, come è noto e dimostrato, genera maggior sviluppo del sistema socio-economico territoriale, innalzandone il livello di competitività sul mercato sia nazionale che estero.

Rimane comunque fermo il potere sostitutivo regionale teso a garantire il rispetto degli atti di programmazione e delle leggi oltre che l'esercizio unitario della funzione ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione anche con riferimento alla sicurezza del territorio e al principio di uguaglianza.



Per copia conforme all'originale

Nicola Zingaretti

